

Codice A1603A

D.D. 4 dicembre 2015, n. 547

Art. 5 della L.R. 30/2008 e D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 - Bando per l'attribuzione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

Il Direttore

Premesso che:

la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 “*Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell’amianto*” prevede l’erogazione di contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, per l’attuazione delle bonifiche da amianto.

In particolare, l’art. 5, comma 1, della L.R. 30/2008 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi ai Comuni, singoli o associati, per garantire, nell’ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto; il comma 2 dello stesso articolo prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisca i criteri e le modalità per la concessione dei contributi stessi.

Il successivo comma 3 dell’art. 5 della L.R. 30/2008 definisce quale piccolo quantitativo una quantità di manufatti in cemento-amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 kg.

Ai sensi del richiamato comma 2 della L.R. 30/2008 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 22-1444 del 18 maggio 2015, ha stabilito che i criteri per la concessione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto tengano conto in particolare dei seguenti elementi:

numero di Comuni per istanza di contributo;

stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si conferirà a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale;

percentuale dei Comuni partecipanti all'istanza di contributo che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, hanno formalmente aderito alla ricognizione della presenza di amianto ai sensi dell'allegato 5 alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009, trasmettendo i dati richiesti alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;

tempistica relativa all'operatività del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, intesa come stima del periodo di tempo che intercorrerà tra la comunicazione di assegnazione del contributo e l'attivazione del servizio di raccolta.

La stessa deliberazione ha demandato alla Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio la redazione del bando per la concessione di contributi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti derivanti dalla rimozione di manufatti in cemento-amianto ai sensi dell’art. 5 della L.R. 30/2008.

La Giunta regionale, con il citato provvedimento, ha stabilito che la partecipazione al bando dovrà essere aperta ai Comuni piemontesi, singoli o associati, con esclusione di quelli inseriti nella perimetrazione del sito di interesse nazionale di Casale Monferrato, come definita con decreto del Ministero dell’Ambiente del 10 gennaio 2000.

Con la stessa deliberazione n. 22-1444 del 18 maggio 2015 la Giunta regionale ha inoltre precisato che potranno essere ammissibili a contributo regionale i costi delle convenzioni/contratti con operatori autorizzati alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, gli oneri per il trasporto e per lo smaltimento di manufatti contenenti amianto, i costi del personale per l’effettuazione del servizio.

In ordine alle risorse disponibili per l'attuazione del bando, la Giunta regionale ha individuato la somma di € 600.000,00, sul cap. 229990/2013, UPB A16002, I. 3589/2013, precisando che tali risorse potranno essere integrate con ulteriori somme da iscrivere a bilancio regionale.

Inoltre, come stabilito dalla D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015, ai Comuni singoli o associati che presenteranno istanza di partecipazione al bando potrà essere assegnato un contributo di entità massima di € 150.000,00; la deliberazione di Giunta precisa che la soglia di € 150.000,00 potrà essere eventualmente incrementata a seguito dell'iscrizione a bilancio regionale di ulteriori risorse finanziarie.

Al fine di dare attuazione a quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. 30/2008 e dalla D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015, si stabilisce il termine del 29 febbraio 2016 per la presentazione delle istanze di contributo da parte dei Comuni singoli ed associati.

Le istanze di contributo dovranno essere presentate nel rispetto di quanto disciplinato dagli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Vista la L.R. 7/2001 "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*" limitatamente a quanto non in contrasto con il D.Lgs. 118/2011;

vista la L.R. 23/2008 "*Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

accertato, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del decreto d.lgs. 118/2011, la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

preso atto della pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-1518 del 4 giugno 2015;

determina

– di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 22-1444 del 18 maggio 2015 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/2008, il bando per l'attribuzione di contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, di cui agli allegati 1 e 2 costituenti parte integrante del presente provvedimento;

– di stabilire che le istanze di contributo dei Comuni singoli ed associati per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto, dovranno essere presentate entro il termine del 29 febbraio 2016 e secondo le specifiche ed i contenuti disciplinati dagli allegati 1 e 2 alla presente determinazione dirigenziale.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione" approvato con D.G.R. 1-1518 del 4 giugno 2015 ed in applicazione della Legge 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Ing. Stefano RIGATELLI

ALLEGATO 1**ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 30/2008 E DELLA D.G.R. n. 22-1444 DEL 18 MAGGIO 2015****Finalità, soggetti ammissibili a contributo e risorse disponibili**

Il bando, in applicazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2008, è finalizzato all'assegnazione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per incentivare, tramite l'attivazione di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, la bonifica di manufatti contenenti amianto in matrice compatta presso edifici di proprietà privata.

Il servizio riguarda la raccolta di manufatti contenenti amianto che siano stati rimossi nel rispetto della normativa vigente.

I beneficiari del contributo sono i Comuni, che possono presentare istanza alla Regione Piemonte secondo una delle seguenti modalità:

- istanza da parte del singolo Comune per l'attivazione del servizio sul proprio territorio;
- istanza da parte del Comune individuato come capofila a seguito della sottoscrizione di specifico accordo da parte di tutti i rappresentanti dei Comuni interessati, per l'attivazione del servizio sul territorio di Comuni associati. In alternativa l'istanza può essere presentata da parte delle altre forme associative tra i Comuni quali i Consorzi per la gestione dei rifiuti e le Unioni di Comuni.

Ogni Amministrazione comunale può partecipare ad una sola istanza di contributo, pertanto le due modalità di richiesta di contributo sono alternative.

Le Amministrazioni comunali che richiedano il contributo per espletare il servizio in forma associata e che non si avvalgano del Consorzio o dell'Unione devono formalizzare l'individuazione del Comune capofila prima della presentazione della richiesta di contributo.

Tra i Comuni che partecipano alla stessa istanza deve esserci continuità territoriale o, nel caso di domanda presentata dal Consorzio o dall'Unione, i Comuni coinvolti devono fare parte del territorio costituente detta forma associativa.

Si precisa che uno stesso Consorzio o una stessa Unione possono presentare più istanze riferite a diversi raggruppamenti di Comuni all'interno del proprio territorio.

Come stabilito dalla D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 le risorse complessivamente disponibili sono pari ad € 600.000,00 e l'importo massimo del contributo che potrà essere assegnato per singola istanza è pari ad € 150.000,00.

Premesso che è opportuno favorire l'attivazione ed il funzionamento del servizio per un periodo pluriennale, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento possono essere agevolate dal contributo regionale per un periodo temporale massimo di 12 mesi.

ALLEGATO 1

Esclusioni

Per quanto disciplinato dalla D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 il bando non è aperto ai Comuni ricadenti all'interno dell'area di interesse nazionale di Casale Monferrato, perimetrata con decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000.

E' inoltre esclusa dal contributo la raccolta di manufatti contenenti amianto rimossi oltre i termini stabiliti da eventuali ordinanze sindacali di bonifica ai sensi del protocollo di cui alla D.G.R. n. 40-5094 del 18 dicembre 2012.

Oggetto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto

Il contributo è finalizzato alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei seguenti manufatti contenenti amianto in matrice compatta:

- lastre piane e/o ondulate e/o romane in cemento-amianto;
- pannelli in cemento-amianto;
- canne fumarie ed altre tubazioni in cemento-amianto;
- piccole cisterne o vasche in cemento-amianto;
- vasi in cemento-amianto;
- altri manufatti in cemento-amianto.

Il servizio dovrà consentire la raccolta dei manufatti sopra elencati, senza esclusioni.

La raccolta riguarderà esclusivamente i manufatti già rimossi presso edifici di proprietà privata a seguito di operazioni di bonifica effettuate nel rispetto della normativa vigente.

Il contributo non è destinato alla raccolta di abbandoni di rifiuti contenenti materiali in cemento-amianto. L'eventuale raccolta e smaltimento di tali materiali nell'ambito del servizio verrà attuata con costi a carico dei Comuni e non sarà rendicontata alla Regione.

I Comuni beneficiari dovranno garantire la priorità della raccolta dei piccoli quantitativi come individuati dalla L.R. 30/2008, cioè fino a 40 m² o 450 kg.

Spese ammissibili a contributo

- Per piccoli quantitativi (ossia fino a 40 m² o 450 kg) : sono ammissibili a contributo i costi relativi alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto sostenuti da operatori autorizzati;
- per quantitativi superiori a 40 m² o 450 kg (fino a 500 m²): sono ammissibili a contributo i costi relativi alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei manufatti contenenti amianto sostenuti da operatori autorizzati, fino alla quantità di 40 m² o 450 kg. I costi per lo smaltimento relativi alla quota eccedente tali quantità sono a carico del Comune e/o dei privati proprietari del manufatto.

Non costituiscono spesa ammissibile a finanziamento regionale i costi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento di quantitativi di coperture contenenti in amianto in misura superiore alla soglia di 500 m², né in una soluzione unica, né in momenti distinti ma dallo stesso luogo.

ALLEGATO 1

L'IVA non è spesa ammissibile a contributo.

Entità del contributo

Il contributo regionale è fissato nel 90% della spesa ammissibile a finanziamento per le istanze presentate da Comuni singoli o Comuni associati in numero inferiore a 25 e nell'80% della spesa ammissibile a finanziamento per le istanze presentate da Comuni associati che raggruppino il territorio di 25 o più Comuni.

Come stabilito dalla D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 l'importo massimo del contributo che potrà essere assegnato per singola istanza è pari ad € 150.000,00.

Modalità e termini per la presentazione delle istanze di contributo

Le istanze di contributo devono essere trasmesse esclusivamente via PEC entro e non oltre il giorno **29 febbraio 2016**, all'indirizzo:

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

L'istanza deve essere presentata dal Comune richiedente, dal Consorzio o dall'Unione o, nel caso di Comuni associati per tale scopo, dal Comune capofila.

Documentazione da allegare all'istanza di contributo

Le istanze di contributo devono essere corredate dei seguenti elementi:

- a) definizione del territorio dei Comuni coinvolto dal servizio;
- b) per le istanze presentate da Comuni associati, qualora non siano presentate dal Consorzio per la gestione dei rifiuti o dall'Unione di Comuni, deve essere trasmessa copia dell'atto sottoscritto da tutti i Comuni relativo all'individuazione del Comune capofila;
- c) attestazione della disponibilità della quota di risorse a carico delle Amministrazioni comunali;
- d) relazione tecnico-finanziaria finalizzata alla valutazione dei costi ed alla stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si intende conferire a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale. La relazione deve contenere i seguenti elementi:
 - quadro economico con la stima complessiva dei costi da sostenere per l'avvio e per l'operatività del servizio su di un periodo temporale massimo di 12 mesi, comprensiva degli oneri da porre a base di gara;
 - quadro delle risorse finanziarie, con ripartizione tra costi a carico del contributo regionale e costi a carico delle Amministrazioni comunali;
 - stima, sulla base di documentazione agli atti e/o in esito a censimenti ed avvisi alla popolazione, delle quantità di amianto in matrice compatta sul territorio di riferimento.

Tenendo conto degli elementi sopra indicati e delle modalità di organizzazione del servizio si richiede di stimare la quantità di manufatti contenenti amianto in matrice compatta che si ipotizza di poter raccogliere e portare a smaltimento in un periodo massimo di 12 mesi dall'operatività del servizio;

ALLEGATO 1

- e) cronoprogramma delle attività e della spesa. Il cronoprogramma deve riportare la tempistica delle attività per l'avvio e per l'operatività del servizio. Per operatività del servizio si intende l'immediata disponibilità a raccogliere i manufatti rimossi contenenti amianto. Deve inoltre essere definito il cronoprogramma della spesa riferito ai fondi regionali;
- f) indicazione dei Comuni che hanno aderito alla ricognizione della presenza di amianto ai sensi dell'allegato 5 alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009 ed estremi delle comunicazioni effettuate alla Regione Piemonte;
- g) relazione illustrativa delle modalità di organizzazione e gestione del servizio;
- h) modalità di informazione e coinvolgimento della popolazione.

La mancanza di uno solo dei documenti richiesti è condizione di non ammissione a contributo.

Istruttoria delle istanze

Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione dei contributi è fissato in 90 giorni dal 29 febbraio 2016.

La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti in ordine alla documentazione trasmessa dai Comuni, assegnando a tale fine un congruo termine per rispondere, durante il quale i termini di conclusione del procedimento sono sospesi.

Le integrazioni devono essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione "Ambiente, Governo e Tutela del Territorio", Settore "Servizi Ambientali" entro il termine assegnato. Il mancato ricevimento delle integrazioni entro il termine assegnato comporta il rigetto dell'istanza.

Definizione delle priorità ed assegnazione dei contributi

Ai fini dell'assegnazione dei contributi sarà definita una graduatoria sulla base dei criteri individuati dalla D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015:

- numero di Comuni per istanza di contributo;
- stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si conferirà a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale;
- percentuale dei Comuni partecipanti all'istanza di contributo che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, hanno formalmente aderito alla ricognizione della presenza di amianto ai sensi dell'allegato 5 alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009;
- tempistica relativa all'operatività del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento.

Sulla base dei criteri sopra elencati si specifica quanto segue in ordine alla definizione della graduatoria.

1) Saranno considerate prioritarie le istanze che consentiranno l'operatività del servizio entro il 30 settembre 2016.

ALLEGATO 1

2) Nell'ambito delle istanze che garantiranno l'operatività del servizio entro il termine del 30 settembre 2016 saranno considerate prioritarie le istanze che comprendono il maggior numero di Comuni coinvolti per istanza di contributo.

3) A parità di numero di Comuni coinvolti dal servizio saranno considerate prioritarie le istanze che contengano la maggiore percentuale di Comuni che hanno aderito formalmente alla ricognizione di cui alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009.

4) In caso di parità tra più istanze saranno considerate prioritarie le richieste che evidenziano la maggiore stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si intende conferire a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale.

Modalità di trasferimento delle risorse

Le risorse saranno assegnate e trasferite dalla Regione ai Comuni beneficiari; per le istanze dei Comuni associati, le risorse saranno assegnate e trasferite, a seconda delle modalità adottata per la richiesta di contributo, al Comune capofila o al Consorzio o all'Unione.

I Comuni singoli ed i Comuni capofila o i Consorzi o le Unioni saranno i soggetti ai quali si riferirà l'Amministrazione regionale nelle fasi di istruttoria, assegnazione e rendicontazione dei contributi e nel corso del funzionamento del servizio.

Resta inteso che il coordinamento interno al territorio oggetto della stessa istanza per i Comuni associati dovrà essere disciplinato dagli accordi formalizzati tra le stesse amministrazioni.

Nelle more delle precisazioni che saranno fornite all'atto dell'assegnazione delle risorse, contestualmente all'attribuzione del contributo verrà disposta la liquidazione del 50% del relativo importo.

Le modalità di trasferimento di ulteriori acconti in base all'avanzamento delle attività verranno precisate contestualmente all'atto di assegnazione del contributo.

Indicazioni e prescrizioni

Il ritiro dei piccoli quantitativi (ossia fino a 40 m² o 450 kg) dovrà essere effettuato gratuitamente.

Il mancato rispetto del termine del 30 settembre 2016, relativo all'operatività del servizio per le istanze che siano risultate prioritarie per tale specifico criterio, comporta la revoca del contributo.

Nel caso di Comuni associati, qualora a seguito dell'assegnazione del contributo venga meno la partecipazione anche di un solo Comune all'interno della stessa istanza, si procederà alla rideterminazione dell'entità del contributo assegnato; la rideterminazione del contributo coincide con l'avvio del procedimento di revoca del contributo nel caso in cui non siano ancora state bandite le procedure per l'affidamento del servizio e nella graduatoria definita dalla Regione vi siano istanze non ammesse a contributo per mancanza di fondi che vengano ad assumere una maggiore priorità.

ALLEGATO 1

Le risorse finanziarie provenienti da contributi revocati e da economie potranno essere destinate in favore di istanze a minore priorità, riconosciute ammissibili, ma prive di copertura finanziaria per insufficienza di risorse o, in subordine, di interventi a minore priorità.

Il servizio deve essere organizzato in modo tale da garantire il rispetto della normativa, in particolare per quanto riguarda la gestione dei manufatti rimossi, che in attesa della raccolta dovranno essere collocati in condizioni tali da garantire adeguatamente la tutela della salute e dell'ambiente.

Ai Comuni compete l'informazione circa le modalità operative di organizzazione del servizio nei confronti dei soggetti privati ai quali è rivolto il servizio di raccolta.

Al fine di meglio stimare la quantità di manufatti da raccogliere e portare a smaltimento, è auspicabile la pubblicazione di avvisi e bandi informativi per la popolazione.

Ai Comuni compete verificare che i soggetti che effettuano le operazioni di raccolta e trasporto a smaltimento dei manufatti contenenti amianto siano in possesso di iscrizione, in corso di validità per il periodo di riferimento, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per le categorie richieste.



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

**MODELLO RIEPILOGATIVO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30/2008**

Istanza presentata da:
(barrare la casella corrispondente)

Comune singolo

Comuni associati

Comune/Consorzio/Unione richiedente il contributo:

Indirizzo PEC _____

Telefono _____

e-mail _____

Importo complessivo quantificato per l'attuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento su un periodo di 12 mesi:

€ _____

Importo del contributo richiesto alla Regione:

€ _____

Importo risorse finanziarie locali:

€ _____

ALLEGATO 2 - Modello riepilogativo domanda contributo

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Individuazione del territorio dei Comuni coinvolto dal servizio	SI	NO
Copia dell'atto sottoscritto da tutti i Comuni relativo all'individuazione del Comune capofila <i>(solo nel caso di istanze di Comuni associati e qualora non presentate dai Consorzi di gestione rifiuti o dalle Unioni di Comuni)</i>	SI	NO
Attestazione della disponibilità della quota di risorse a carico delle Amministrazioni comunali	SI	NO
Relazione tecnico-finanziaria finalizzata alla valutazione dei costi ed alla stima del quantitativo di manufatti in cemento-amianto che si intende conferire a smaltimento con l'utilizzo del contributo regionale	SI	NO
Cronoprogramma delle attività e della spesa	SI	NO
Estremi delle comunicazioni dei Comuni attestanti l'avvenuta partecipazione alla ricognizione della presenza di amianto ai sensi dell'allegato 5 alla D.G.R. n. 30-11520 del 30 giugno 2009	SI	NO
Relazione illustrativa delle modalità di organizzazione e gestione del servizio	SI	NO
Descrizione delle modalità previste per l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione	SI	NO